

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56

C.P.A. ED ISTANZA COLLEGALE EX ART. 55 - D.L. 02/07/2010 N. 104

A FAVORE DI: Mara PIERDOMENICO (C.F. PRDMRA65D65G482R) nata Pescara il 25 aprile 1965 ed ivi residente in via Santina Campana, 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* – Presidente della Sottocommissione d'esame n. 8 istituita presso la Regione Abruzzo per il concorso per la selezione dei dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro tempore*

- *resistenti*

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062)

- *controinteressato*

OGGETTO: Per l'annullamento, previa domanda cautelare monocratica, dei seguenti provvedimenti:

a) D.D.G. 395/2019 (doc. 1) del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato ancora sconosciuto e non consegnato alla ricorrente nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70 (doc. 2);

c) del verbale n. 12 del 13 marzo 2019 (doc. 3) di correzione delle operazioni concorsuali presso la Sottocommissione n. 8 istituita presso la Regione Abruzzo;

- d) dei verbali con i quali è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi che risultano errati e rispetto ai quali non vi alcuna certezza che la griglia attribuita alla ricorrente Pierdomenico si riferisca all'elaborato scritto svolto dalla medesima;
- e) del verbale delle operazioni aggiuntive pomeridiane svolte in data 18 ottobre 2018 dopo la fine della prova scritta con cui è stato dato atto dell'apertura manuale delle buste contenenti i codici elaborato ed i codici assegnati ai candidati (doc. 4);
- f) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
- h) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
- i) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- j) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità;
- k) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
- l) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
- m) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018;

n) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;

o) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);

p) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8);

q) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

r) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui non compare il nominativo della ricorrente e con cui viene disposta illegittimamente l'esclusione dalla partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019,

previo rifacimento della prova scritte in quanto, a seguito delle gravi ed evidenti violazioni dell'anonimato accadute in data 18 ottobre 2018 e delle problematiche riscontrate, non è dato sapere quale sia il compito della ricorrente e la effettiva paternità degli elaborati corretti presso la commissione esaminatrice.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* non ancora pubblicata.

SI ESPONE

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, doc. 5).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. La ricorrente, dopo aver superato la prova selettiva espletata il 23 luglio 2018, ha partecipato alle prove scritte e a seguito dei gravissimi problemi di cui si dirà non ha ancora ricevuto gli esiti della sua prova.

7. La prof.ssa Pierdomenico ha risposto a tutte le domande riportando il punteggio di 42,25 (doc. 5.1).

SINTESI DEI FATTI CHE HANNO DETERMINATO LA GRAVISSIMA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO E DELLA PATERNITA' DELLA PROVA.

8. Come detto in data 18 ottobre 2018 dopo aver svolto la prova scritta del Concorso di cui sopra, presso l'I.I.S. *“Poppa Rozzi”* con sede in Via Felice Barnabei, 2, Teramo, la ricorrente veniva contattata telefonicamente, intorno alle ore 15.00, dal Dirigente Scolastico Caterina Provisiero, la quale, dopo aver chiesto le generalità alla ricorrente le ha chiesto se fosse una insegnante che la mattina aveva partecipato alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici.

9. La Commissaria ha invitato la ricorrente a recarsi presso la sede, comunicando che si erano verificati dei problemi tecnici relativi all'attribuzione dei codici identificativi e che era necessaria la presenza della candidata Pierdomenico.

10. Durante il percorso in macchina la ricorrente ha ricevuto un'ulteriore telefonata da parte del Dirigente che si accertava se stesse raggiungendo la sede.

11. Arrivata dopo circa un'ora nell'aula dove si erano svolte le prove, la ricorrente ha constatato la presenza di altre persone: il Dirigente, i membri della commissione, altre persone di cui si ignoravano le identità, nonché le candidate che si erano rese disponibili a svolgere la mansione di testimone delle operazioni svolte dopo la prova scritta e del nuovo invio dell'elaborato al CINECA.

12. Il Dirigente informava la ricorrente che a due coppie di candidati era stato assegnato uno stesso codice identificativo (ogni coppia aveva uno stesso codice) e che quindi bisognava rintracciare, attraverso l'apertura delle buste, i nominativi coinvolti in questa errata procedura, al fine di poter nuovamente attribuire un ulteriore codice identificativo.

13. Nel frattempo il Dirigente, vedendo l'apprensione e la preoccupazione degli astanti li rassicurava che tutta la procedura sarebbe stata messa a verbale.

14. Dopo circa venti minuti, iniziavano le operazioni di apertura delle buste per trovare i codici da sostituire.

15. Questo il reale accadimento dei fatti che emerge dal verbale qui allegato quale doc. 3).

16. Il dirigente, dopo aver aperto la prima busta chiedeva ai signori Paoloni e Di Pietro di essere presenti in aula per proseguire con l'apertura manuale delle buste.

17. Il cartoncino estratto dalla busta contenente il codice numerico veniva letto ad alta voce tra i presenti e reinserito in una nuova busta senza che questa fosse immediatamente richiusa.

18. Veniva quindi scritto per ben due volte il codice numero 7262 sullo stesso cartoncino, il che potrebbe aver generato una sostituzione tra elaborati con la eventualità che l'elaborato della ricorrente sia stato assegnato ad altra candidata.

19. In sintesi, la ricorrente Mara Pierdomenico ed un'altra candidata hanno avuto l'assegnazione dello stesso codice numerico: tuttavia, la ricorrente non ha superato la prova scritta mentre l'altra candidata è stata ammessa alla prova orale, senza avere alcuna certezza che l'elaborato attribuito alla ricorrente fosse realmente quello che ella ha realizzato.

20. Il Dirigente mostrava delle difficoltà nel rintracciare il codice identificativo e pertanto prendeva la decisione di chiamare telefonicamente un operatore del CINECA.

21. L'operatore del CINECA (tale sig. Alessandro Lodi) affermava di poter intervenire da remoto per modificare l'elaborato senza specificare quale procedura tecnica sarebbe stata utilizzata, generando seri dubbi sulla effettiva procedura di "immodificabilità" del file contenente l'elaborato della candidata.

22. Si suggeriva quindi di scrivere a penna il numero 7262 (numero posto sul *desktop* del computer, sul quale la ricorrente aveva espletato la prova) sul cartoncino che conteneva il codice personale della prof.ssa Pierdomenico, ma tale codice risultava poi assegnato anche ad altra candidata.

23. Il Dirigente, prima di scrivere a penna il numero, invitava la ricorrente ad indicare il *computer* utilizzato durante la prova.

24. Nel frattempo, un membro della commissione che stava redigendo il verbale chiedeva alla ricorrente di indicargli il suo nome e cognome ai fini della verbalizzazione.

25. Appare evidente come la procedura svolta sia gravemente illegittima e metta in evidenza una grave contaminazione dall'esterno sugli elaborati e la violazione delle regole poste a presidio nelle procedure di anonimato.

26. Difatti, l'evidenziato intervento di un tecnico del CINECA dall'esterno, il quale ha potuto intervenire direttamente da remoto sul compito mette in risalto come – potenzialmente – tutti gli elaborati della presente procedura concorsuale potessero essere oggetto di violazione, e quindi di modifiche da parte dei tecnici di CINECA.

27. Tenuto conto di quanto esposto la ricorrente non ha la certezza che la griglia di valutazione sia quella che ha generato la valutazione del proprio compito.

28. Si evidenzia che la Commissione, preso atto delle problematiche evidenziate, avrebbe dovuto necessariamente provvedere al rifacimento dell'intera procedura concorsuale in relazione alla prova scritta.

29. La ricorrente ha riscontrato numerose illegittimità ed incongruenze nell'attività di correzione e, soprattutto nell'esaminare la propria griglia di valutazione (doc. 2) che giustificano la presente azione legale tesa alla partecipazione con riserva alle prove orali del concorso.

30. A titolo esemplificativo - ma non esaustivo – si evidenzia che tali illegittimità hanno inciso in modo determinante sul buon esito della prova, non consentendo il raggiungimento del minimo di 70 punti per l'accesso alla prova orale.

31. La violazione dell'anonimato è talmente grave e provata dallo stesso verbale redatto dal presidente della commissione in occasione delle operazioni di apertura dei plichi contenenti i codici ed i talloncini assegnati a ciascun partecipante.

32. Così operando la Commissione ha palesemente violato il principio cardine che regola l'anonimato e la paternità della prova, in quanto dopo l'apertura delle buste non si ha affatto la certezza che la griglia sia stata correttamente abbinata all'elaborato della ricorrente.

33. Quando descritto, quindi, giustifica la richiesta di riconvocazione della Commissione esaminatrice istituita presso la Regione Abruzzo finalizzata alla ripetizione delle operazioni concorsuali.

34. Si tenga conto che la ricorrente ha conseguito il punteggio di 90,90 alla prova selettiva, che risulta essere un punteggio molto elevato se posto a confronto con il punteggio conseguito alla prova scritta.

35. Se si considerano le gravi irregolarità denunciate, viene avvalorato il dubbio circa la paternità del compito assegnato alla ricorrente alla stessa, ovvero si denuncia che l'elaborato della ricorrente potrebbe essere stato attribuito ad un'altra candidata.

36. Le procedure selettive inoltre, ai sensi dell'art. 35 comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, debbono conformarsi, tra l'altro, al principio di adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, nonché attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

37. La prof.ssa Pierdomenico ha l'interesse legittimo allo svolgimento della selezione secondo le modalità e con le garanzie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei suesposti principi.

Principio cardine del nostro ordinamento in tema di concorsi pubblici è costituito dal dato normativo in base al quale qualsiasi concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità.

Pertanto, la ricorrente, non ammessa alle prove orali, preso atto dell'esito delle proprie prove e delle relative valutazioni, impugna la propria esclusione dalle successive fasi del concorso in oggetto, per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA,

IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le impugnate operazioni concorsuali sono affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte della Commissione esaminatrice che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

Di tanto se ne fornisce la prova mediante la produzione del verbale qui allegato quale doc. 4).

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la *lex specialis* prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) *i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova*».

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che «*Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta*

internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra "backup eseguito correttamente" procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...)».

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per "anonimizzare" la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l'abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura.

I problemi si sono concretizzati presso la Commissione abruzzese il giorno 18 ottobre 2018, quando la ricorrente veniva contattata dal dirigente scolastico per procedere alle operazioni aggiuntive di accoppiamento degli elaborati, risultate del tutto illegittime e poste in violazione del principio dell'anonimato.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (*software*) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

Nel caso di specie è stato addirittura coinvolto un impiegato di CINECA il quale ha gestito la procedura aggiuntiva da remoto, mettendo in evidenza la violabilità delle prove e la possibilità di abbinare a propria scelta i vari elaborati.

Ma non solo!

Il suddetto codice veniva impresso sul file .BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file,

infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale all'uopo istituito.

Peraltro si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione .BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (Backup Format) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata *software house* (Avantrix); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul computer del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «*Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)*».

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la

astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale è stata affermato che *«La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce *ius receptum* che *«Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»* (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

La spiegazione della contraddittorietà del punteggio preso dalla ricorrente alla prova selettiva (molto alto per la verità) rispetto al punteggio conseguito alle prove scritte dalla ricorrente potrebbe risiedere nella circostanza che la griglia di valutazione contenente i punteggi numerici non sia stata correttamente abbinata all'elaborato scritto della candidata Pierdomenico.

Nel caso che ci occupa, difatti, non vi è la prova che la griglia di valutazione sia riconducibile all'elaborato sviluppato dalla ricorrente poiché le modalità di abbinamento del codice attribuito dai commissari al nominativo del candidato sono risultate foriere di confusione e di poca trasparenza.

Pertanto la circostanza richiede una attività istruttoria diretta a far depositare all'Amministrazione tutta la documentazione relativa alle attività di correzione della prova scritta della ricorrente al fine di verificare la esattezza dell'abbinamento della griglia all'elaborato nonché il momento in cui venivano predisposte le operazioni di scioglimento dell'anonimato.

Pertanto, si evidenzia una ulteriore violazione del principio di trasparenza ed efficacia della P.A. che in tal caso ha impedito ad una concorrente preparata di accedere alle successive fasi del concorso a posti di dirigente scolastico.

Inoltre, come noto la gestione della prova scritta in modalità computerizzata è stato gestito da CINECA in modalità c.d. *“da remoto”* e, durante lo svolgimento delle prove da un tecnico di laboratorio presente nell'aula di esame.

Il coinvolgimento di più soggetti e la possibilità per questi ultimi di accedere al contenuto delle prove, ai nominativi dei candidati ed ai relativi codici abbinati al nome del candidato nell'ambito della gestione della prova concorsuale, ha determinato una ulteriore violazione del principio dell'anonimato sebbene l'obiettivo del Ministero fosse quello di garantire il diritto all'anonimato e proteggere la paternità degli elaborati.

Con il motivo di cui al titolo si censura, pertanto la violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, aggravata dal mancato rispetto dell'obbligo della prova scritta sostituita, senza alcuna formalità giuridico-legale, con la prova denominata *“computerizzata”*.

Dalla ricostruzione dei fatti fornita in narrativa emerge che le norme di cui al titolo sono state violate nella gestione e dello svolgimento della procedura concorsuale, che potrebbe aver determinato l'asserito presunto scambio tra elaborati.

Com'è noto, nelle prove scritte di procedure selettive pubbliche, il principio di anonimato degli elaborati costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni di cui all'art. 97 della Costituzione.

La salvaguardia del principio in parola esige che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga *“a conclusione dell'esame”*, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito, peraltro, dalla costante giurisprudenza amministrativa, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un *vulnus* al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (ex *multis*, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

L'Adunanza Plenaria Sentenza 20/11/2013 n. 26 afferma che: *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati”*.

Per cui, qualora l'amministrazione ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto del criterio dell'anonimato si produce una illegittimità di per sé rilevante e insanabile dell'intera procedura comparativa; e ciò in quanto viene posta in essere, da parte dell'amministrazione, una condotta già *ex ante* connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Con la recente sentenza n. 330 del 20.04.2015, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, si è pronunciato sulla questione della “rilevanza” necessaria affinché la violazione della regola dell'anonimato dei concorsi pubblici possa comportare l'illegittimità della procedura selettiva. Se, quindi, deve ritenersi sufficiente la sola probabilità di una lesione alla regola di imparzialità durante la fase di correzione delle prove o, al contrario, è necessario che la lesione sia concreta ed attuale.

Con la decisione in epigrafe, il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa si è conformato ai principi sanciti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 26 del 20.11.2013, circa la non necessità dell'accertamento del concreto verificarsi della lesione della *par condicio* tra i candidati. La violazione dell'anonimato nei pubblici concorsi comporta una

illegittimità, c.d., da pericolo astratto, e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma di azione, irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha precisato che anche solo un'ipotetica conoscenza dei candidati è, di per sé, idonea alla violazione del principio dell'anonimato – diretto derivato del superiore principio di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – non essendo necessario l'accertamento di un'effettiva e concreta lesione in sede di correzione. Pertanto, la sola “probabilità” che le modalità di espletamento delle prove concorsuali siano in grado di inficiare la necessaria imparzialità dei Commissari è sufficiente a considerare come violata la regola del pieno anonimato di cui devono beneficiare i candidati.

B) VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 9/5/1994, N. 487 E DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.D.G. MIUR 1259/2017 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTI DEI FATTI, ILLOGICITÀ.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi, intitolata *“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*, prescrive: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 punti per ogni risposta.

Esaminando il quadro di riferimento e confrontandolo con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta non si comprende come la commissione si sia destreggiata nell'attribuire un certo punteggio, e poi in che modo abbia la Commissione stessa attinto i relativi punteggi dalla griglia, che a propria volta risultava suddivisa – con riguardo al criterio menzionato – in ulteriori tre indicatori e tre descrittori.

Nel caso in esame, stante la difformità del punteggio molto basso attribuito alla ricorrente in merito alla *“proprietà linguistico-espressiva”* ed alla *“organicità e rigore nella trattazione”*, in contrapposizione ai punteggi molto altri attribuiti in merito all'esame dell'*“inquadramento normativo”*, si chiede che il Tribunale ordini una nuova correzione.

In particolare, si deduce che per rispondere ad una domanda relativa all'inquadramento normativo delle funzioni del dirigente, si deve utilizzare al contempo una proprietà linguistico-espressiva ed un rigore nella trattazione più che adeguati.

Non si comprende, allora, perché alla ricorrente sia stato attribuito un punteggio così basso in relazione alle proprietà linguistico-espressive, ed uno così alto a domanda dove queste attitudini sono state ben evidenziate dalla commissione con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere (pur in assenza di un'analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull'elaborato) di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare la coerenza (valenza strategica delle azioni proposte; coerenza delle azioni; articolazione ed efficacia delle azioni; uso pertinente delle norme; organicità e rigore; concisione e completezza; proprietà linguistico – espressiva; costruzione logica) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare là dove essa ha inteso attribuire ai ricorrenti un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

I criteri e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione (per quel che riguarda la correttezza formale) ed i temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere può risultare sufficiente (e si tratta di una consapevolezza che sembra ormai raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento alle valutazioni della componente tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure di appalto o di concessione ad evidenza pubblica), qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). O, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato; in presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo o basso alle risposte date, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione laddove non si comprende se il punteggio basso sia determinato dalla scarsa valenza strategica delle azioni proposte, ovvero se le azioni proposte non siano state coerenti con l'esercizio dei poteri del dirigente.

Ma coerenti con quale dei poteri che il dirigente può esercitare?

Quello che emerge è una inaccettabile approssimazione, mediante la lettura dell'elaborato (ferma restando, comunque, l'estrema opinabilità insita nell'affermare che una prova possa essere valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico anche decimale).

Contraddittorietà che emerge in modo ancor più evidente, soprattutto in relazione al fatto che – potendo la commissione avere a disposizione un punteggio massimo – avrebbe potuto soffermarsi ed approfondire l'elaborato della ricorrente.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata¹:

- non è stato definito un criterio con cui si sarebbero dovuti considerare l'organicità ed il rigore nella trattazione.

In relazione ai criteri inerenti la correttezza linguistica, espressiva, al rigore nella trattazione, concisione e compiutezza si rileva quanto segue:

- non è chiarito quale sia la conseguenza di eventuali errori ortografici e/o ad errori di altra natura (sintattici ecc.), avendo in tal modo lasciato intendere che l'emersione di un errore ortografico sarebbe stato considerato come un errore di distrazione e quindi non considerato, con evidente disparità in danno di coloro che non hanno commesso alcun errore ortografico;

- che cosa si intenda per concisione.

Appare del tutto singolare che proprio con riferimento ai criteri relativi alla correttezza sintattica ed alle proprietà linguistiche la ricorrente abbia ottenuto punteggi bassi rispetto agli altri indicatori, e che proprio rispetto a tali indicatori si debba evidenziare una evidente illogicità nell'elaborazione dei contenuti stessi degli indicatori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

¹ Cfr, Tar Lazio – Sentenza n. 551 del 17 gennaio 2012, con cui si è affermato che «il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., anche sulla scorta di un "ausilio" di carattere tecnico, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell'elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale».

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro².

Tra l'altro si evidenzia che alla ricorrente è stato assegnato solo il punteggio numerico, senza provvedere ad esplicitare la motivazione della non ammissione alla prova orale.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità³. I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suestesi principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità; nonostante il nome loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposto appare in contrasto e diametralmente opposta non solo con le altre griglie approntate a livello nazionale, ma contraddice i criteri indicati dal bando di concorso.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall' art. 3, L. 241/1990. Infatti ai ricorrenti è stato attribuito il solo punteggio numerico.

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Le valutazioni espresse dalla commissione per ciascun candidato hanno invece carattere di solo giudizio numerico.

² Sul punto si cfr. IEVA L., *Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici*, in *Foro amm. CDS* 2003, 5, 1684.

³ Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito al candidato, il valore numerico assegnato ad una prova deve essere diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla commissione

Sul punto occorre ancora segnalare che alle prove ritenute sufficienti è stato attribuito il solo punteggio, ma tutte sono prive di motivazione/giudizio.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *“..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni)... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l’auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*.

La commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell’operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Occorre ribadire, inoltre, che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione non hanno permesso di operare una valutazione coerente degli elaborati, poiché le tracce delle prove sottoposte ai candidati contrastano con i criteri dettati dagli artt. 8 e 10 del bando di concorso per D.S.

In tale inaccettabile situazione, i ricorrenti con il presente ricorso invocano ogni tutela finalizzata ad una piena ed effettiva tutela del loro interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura

concorsuale osservando che il Giudice amministrativo – in sede di legittimità, come nei giudizi in materia di concorsi pubblici – detiene più incisivi poteri istruttori e decisorii, tra cui la consulenza tecnica, i quali consentono all'organo giudicante di poter verificare le erronee ed illegittime valutazioni tecniche eventualmente compiute dall'Autorità amministrativa precedente⁴.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla commissione più come “atto dovuto” ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

INIDONEITÀ SOFTWARE.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Quanto sopra evidenziato mette in risalto la totale inidoneità del *software* adottato dal Ministero resistente, il quale si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo* anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

Prova ne sia la situazione che ha coinvolto l'odierna ricorrente e la Sottocommissione istituita presso la regione Abruzzo.

In primo luogo, va evidenziato che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Le criticità emerse trovano fondato riscontro nella perizia tecnica giurata qui allegata quale doc. 8) in cui il Prof. Cilli mette in evidenza tutte le criticità che potrebbero aver determinato, da un lato il mancato salvataggio delle correzioni operate dai candidati, e dall'altro, l'errata attribuzione di un elaborato ad un candidato piuttosto che ad un altro.

Il sistema di crittografia utilizzato da Cineca non sembra conferire al documento File Bac, le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, da renderlo sul piano probatorio valutabile in giudizio, ai sensi delle norme contenute nel CAD, poiché non prevede l'estrazione di un'impronta.

⁴ Cfr. F. CINTIOLI, *Consulenza tecnica e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica*, in F. CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di), *Il nuovo processo amministrativo*, Milano, 2001, 913 ss.

Mancano gli elementi tecnici per la valutazione del software applicativo utilizzato ai fini della formazione del documento informatico; 2. A pagina 7 del citato documento si legge che il formato del file generato è del tipo.BAC. Ai sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (in G.U. 12 gennaio 2015) “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23- bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” il citato formato non risulta conforme agli standard di cui all’allegato 2 pag. 24 della Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015; 3. Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005 e successive modifiche – D.Lgs 26 agosto 2016, n. 179 e D.Lgs 13 dicembre 2017, n. 217) la prova del candidato, “documento informatico” non è stato sottoscritto digitalmente e/o in altra forma; 4. Si rende necessario consultare il manuale tecnico del sw che descrive le caratteristiche del prodotto utilizzato ai fini della valutazione di: - Rispetto STANDARD software di videoscrittura; - Certificazione di qualità del programma; - Rispetto del formato di file generato; - Presenza o meno delle funzioni di elaborazione testo - Ogni altro elemento utile a seguito di verifica Le suddette verifiche si rendono necessarie per accertare il rispetto di quanto prescritto nell’art. 3 comma 2 del DPCM 11/2014 che recita: “Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”. 5. Non vi è conoscenza del rispetto, nella fase di duplicazione del documento informatico (da memoria del PC al supporto Usb) dell’adozione di metodi e tecniche atte a garantire l’integrità del documento ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto: “mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia”. Non ultimo i supporti di memorizzazione utilizzati (Pen drive USB - memoria flash) non sono certificati e non hanno alcuna garanzia di durata; 6. Non sono conformi le procedure di “formazione del documento informatico” poiché non risultano attivate le tecniche di “conservazione dei log di sistema”, cioè il tracciamento del lavoro svolto dall’operatore in tutte le fasi, ovvero laddove il documento informatico non sia garantito rispetto all’immodificabilità con l’apposizione di una marca temporale. Lo stesso Decreto 11/2014, all’art. 3 comma 9 aggiunge: “al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, come

definiti nell'allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico"; Infine si sollevano dubbi circa la sicurezza informatica adottata nei laboratori e nelle aule allestite per l'espletamento della prova spesso 3 subappaltati ad aziende private con collegamenti in Rete e configurazioni non rese note ai partecipanti. L'esame dei codici sorgenti del software, inoltre, fornirà la risposta alle funzioni dei bottoni "Salva e/o Conferma - Procedi" o "taglia-copia-incolla" e sulla possibilità o meno di visualizzare il lavoro svolto attraverso il pulsante "Anteprima".

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal *tutorial* pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

* * *

ISTANZE ISTRUTTORIE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 12 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Tenuto conto di quanto argomentato in narrativa, con la conseguente necessità di sapere se le griglie di valutazione offerte in produzione risultino effettivamente coerenti con le operazioni di correzione, e che l'esame dei predetti documenti appare determinante ai fini del decidere anche nella fase di discussione collegiale dell'istanza cautelare la ricorrente chiede, in modo specifico, che sia ordinato alla P.A. resistente di produrre agli atti del presente ricorso tutta la documentazione relativa alla prova concorsuale, ivi compresi i verbali d'aula contenenti le operazioni di correzione e l'indicazione precisa del momento in cui è stato sciolto l'anonimato e si è provveduto all'abbinamento delle griglie di valutazione agli elaborati scritti svolti presso la sottocommissione Abruzzo.

Il motivo della richiesta istruttoria è motivato dal fatto che la ricorrente ritiene – in relazione ai punteggi conseguiti – che la propria valutazione sia stata caratterizzata da evidenti illogicità e difetto di istruttoria, e che sotto tale profilo l'operato della sottocommissione sia censurabile innanzi all'intestato Tribunale.

Ma in attesa della produzione e della ostensione degli atti, appare prevalere l'esigenza cautelare di far concorrere la ricorrente alla prova orale del concorso in epigrafe.

Circa l'accoglimento della richiesta di produzione documentale si sottolinea che ai sensi dell'art. 55, comma 8, *"..il Collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione"*.

Ai sensi dello stesso art. 55, comma 12, *"..in sede di esame della domanda cautelare il Collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio"*.

Tenuto conto dei motivi di censura dedotti con il presente ricorso con particolare riferimento alla contraddittorietà ed illogicità dei punteggi assegnati alla ricorrente, stante l'urgenza di acquisire la relativa documentazione nonché per assicurare la completezza dell'istruttoria documentale, chiede all'III.Mo Tribunale adito di ordinare, ai sensi dell'anzidetto art. 55, comma 12, la produzione dei verbali d'aula da cui si possa esaminare la rispondenza alle norme di legge dell'operato della Commissione di esame nei giorni in cui si è riunita per la correzione delle prove scritte del concorso relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche.

§ § § § § §

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'III.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di ammettere, con decreto *inaudita altera parte* la ricorrente a sostenere le prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche, previo ordine all'Amministrazione di ripetere la prova scritta presso la sottocommissione Abruzzo, in considerazione delle gravi illegittimità riscontrate, ovvero in alternativo ordinare di ripetere tutte le operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento della prova al codice esatto del candidato.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO.

Quanto all'ammissibilità con riserva al concorso pubblico in presenza di una procedura viziata in relazione alla prova svolta dal singolo candidato, il rimedio dell'ammissione con riserva consente al Giudice di pronunciare una misura cautelare i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, ma che non comporta, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di tipo

valutativo discrezionale e che sostanzialmente lascia salvo il potere decisionale dell'amministrazione⁵.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse della ricorrente a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa⁶.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto, e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, le prove orali del concorso inizieranno a breve.

Circa l'esigenza di ammissione con riserva alle prove orali, si chiede all'III.Mo Collegio adito di ordinare all'Amministrazione di consentire alla ricorrente di ripetere le prove scritte e di provvedere alla ricorrenza utilizzando i criteri adottati per la correzione degli altri elaborati al livello nazionale.

Si sottolinea che il Tribunale adito si è più volte pronunciato in merito a tale eventualità, accogliendo le richieste di parte ricorrente e disponendo l'ammissione con riserva alla prova orale, previa concessione della possibilità di rispondere al quesito non salvato dal sistema ed avente – ovviamente – contenuto diverso ma attinente all'obiettivo selettivo imposto dal bando.

La soluzione adottata dal Tribunale appare la più rispondente alle esigenze di trasparenza e buon andamento della P.A. e, al contempo garantisce la selezione dei migliori candidati in regime di parità ed uguaglianza tra gli stessi.

Sul punto si ricorda la sentenza n. 5687 del 10 maggio 2019 citata con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso “..al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso finalizzato all'ottenimento del posto di dirigente

Per converso, si consideri che il rigetto nel merito del ricorso non consentirebbe alla ricorrente di dimostrare le proprie capacità didattiche.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

⁵ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510, in *Foro amm. TAR* 2006, 5, 1639; Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296 in *Foro amm. CDS* 2006, 1, 128; Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733, in *Foro Amm. C.D.S.* 2005, 5, 1566.

⁶ Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165, in *Foro amm. CDS* 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. GAROFOLI, *La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo*, in *Dir. Proc. Amm.* 2002, 4, 857.

Con la presente istanza si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* già si è detto.

Pertanto si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine alla P.A. di consentire alla ricorrente di sostenere le prove orali del concorso, nonché ordinando all'Amministrazione – qualora ritenuto dal Collegio – di far ripetere alla ricorrente la prova scritta con modalità trasparenti ed assicurando il rispetto del principio dell'anonimato e della certezza dell'abbinamento della prova all'effettivo estensore, ovvero di provvedere alla ricorrezione della prova che possa dirsi certamente svolta dalla ricorrente, adottando in ogni caso dei criteri adeguati e rispondenti alle esigenze di selezionare i migliori e capaci dirigenti scolastici.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.Mo Tribunale adito,
accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria: si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i talloncini di identificazione dei candidati al fine di riscontrare la effettiva attribuibilità dell'elaborato alla ricorrente nonché di tutti verbali d'aula contenenti la verbalizzazione delle correzioni, al fine di verificare la sussistenza delle criticità sopra denunciate.

In via istruttoria si allegano:

- 1) D.D.G. 395 del 27 marzo 2019 – Elenco ammessi alle prove orali;
- 2) Griglia di valutazione codice elaborato n. 2212;
- 3) Verbale n. 12 del 13 marzo 2019 della Sottocommissione Abruzzo n. 8;
- 4) Verbale operazioni aggiuntive;
- 5) D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017;
- 5.1) prova scritta;
- 6) Griglia di riferimento Commissione Centrale;
- 7) Quadri di Riferimento;
- 8) Parere Prof. Cilli;
- 9) T.A.R. Lazio, sent. n. 5867/2019;

10) T.A.R. Lazio, sent. 9127/2017.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Roma, 23 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di partecipazione con riserva alle prove orali del concorso al quale hanno partecipato numerosi candidati che risultano inclusi dell'elenco degli ammessi alle prove orali impugnato;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso a dirigente scolastico.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito

che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti che hanno superato le prove del concorso a posti di dirigente scolastico – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR.

Firmato digitalmente

Roma, 23 maggio 2019

Avv. Domenico Naso

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto della ricorrente il ricorso che precede a:

CRON.CO 2561/2019

1) Ministero Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* – Sotto Commissione d'esame per il concorso a posti di Dirigenti Scolastici in persona del Presidente, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78776415169 – 0 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Francesco Di Girolamo, domiciliato in Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Antrosano n. 21 (67062) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n. 78776415170 – 2 spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 23 maggio 2019

Avv. Domenico Naso